

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2007813** Data: **14.06.2013**

Oggetto: **Differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni fiscali per i contribuenti per i quali sono previsti gli studi di settore**

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Gentile Associato,

si comunica che con comunicato stampa n. 94 del 13/06/2013 il Ministero delle Finanze ha fatto presente che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato il 13 giugno 2013, è stata disposta la proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali UNICO e IRAP scadenti il 17 giugno 2013 per i contribuenti per i quali sono previsti gli studi di settore.

Il comunicato stampa prevede che è stato prorogato all'**8 luglio 2013** il termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione UNICO e IRAP. La nuova scadenza, prevista da un D.P.C.M. in corso di pubblicazione, riguarda **tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore**, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e **che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore** dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. La **proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.**

Per i soggetti sopra elencati sono prorogati i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, è domenica): quindi, l'Irpef e l'Ires, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivite) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe).

I versamenti possono essere effettuati entro l'**8 luglio 2013** senza alcuna maggiorazione oppure **dal 9 luglio al 20 agosto** (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall'1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Rimangono confermate le scadenze per i versamenti dovuti dai soggetti collettivi estranei agli studi di settore, società di persone e di capitali comprese, perciò i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 17/06/2013 oppure chi esegue i versamenti dal 18 giugno al 16 luglio 2013 dovrà aggiungere lo 0,40%.

Distinti saluti

Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.